

Gazzetta del Sud 31 Dicembre 2009

## **Erano attendibili le dichiarazioni del pentito Maurizio Bonaceto**

BARCELLONA. Le dichiarazioni dell'ex collaboratore di giustizia Maurizio Bonaceto, dalle quali è scaturito il processo stralcio "Mare nostrum" sul traffico di droga a Barcellona, nel periodo compreso tra il 1983 e il 1989, sono state ritenute credibili dai giudici della Corte d'Appello presieduta dal magistrato Maria Pina Lazzara e composta dai giudici Rita Russo e Paolo Corda.

L'articolata attestazione sulla credibilità dell'ex pentito, che successivamente fin dal 1996 aveva ritrattato ogni dichiarazione per paura di ritorsioni e per i condizionamenti ambientali, ten-tando persino il suicidio la sera del 10 dicembre del 1997, è contenuta nelle motivazioni della sentenza del processo di Appello conclusosi lo scorso 13 novembre con il verdetto di assoluzione totale nei confronti dei 20 imputati e depositata ora con largo anticipo rispetto alla scadenza.

L'assoluzione è stata caratterizzata dall'assoluta mancanza di riscontri investigativi alle dichiarazioni di Bonaceto e dalla conclamata inattendibilità dell'altro ex collaboratore di giustizia, il barcellonese Paolo Crinò. Sui racconti dei due i si fondavano infatti le accuse contro gli imputati. Le dichiarazioni di Paolo Crinò che hanno finito per compromettere l'intero impianto accusatorio, atteso che «nella valutazione dei fatti processuali deve prescindere» dalle sue dichiarazioni. Il che – si legge nelle motivazioni della sentenza «fasi che le posizioni degli imputati devolute al giudizio di questa Corte, debbano essere effettuate unicamente sul dichiarato del Bonaceto, la cui attendibilità va indagata con riferimento a ciascuna di esse e avendo riferimento ai riscontri oggettivi diversi dalle dichiarazioni del Crinò». L'attendibilità delle originarie dichiarazioni di Maurizio Bonaceto che aveva iniziato a collaborare nell'aprile del 1993 anche se già in epoca precedente svolgeva il ruolo di confidente dei carabinieri, riabilita lo stesso ex collaboratore che secondo le risultanze dell'istruttoria dibattimentale, avrebbe simulato solo dopo la sua ritrattazione causata dai condizionamenti ambientali e familiari, e in particolare in epoca successiva al tentativo di suicidio. E sul punto i giudici dell'Appello scrivono: «Le successive reiterate ritrattazioni e gli stessi tentativi di suicidio, vanno ritenuti – secondo la valutazione di questa Corte – non come elementi che impongono l'esclusione della credibilità soggettiva del dichiarante, bensì come prova della sua credibilità intrinseca riferita all'epoca delle originarie dichiarazioni». Nelle motivazioni della sentenza è analizzata la genesi della collaborazione con la giustizia e della successive ritrattazioni e per le quali la Corte ha finito per dedurre che dal contenuto delle sue stesse dichiarazioni (stato di prostrazione conseguente al suo isolamento anche familiare e pressioni esercitate da uno degli stessi imputati che era andato a cercarlo a casa) finiscono per fornire le reali ragioni della sua ritrattazione e il successivo tentativo di suicidio. La Corte ha anche esaminato le ragioni delle difese affermando che: «Le difese hanno ulteriormente

prospettato - durante il processo – la non credibilità del Bonaceto rappresentando, e per certi aspetti documentando – le sue precarie condizioni mentali al tempo della collaborazione, oltre che il suo "infimo" spessore umano e sociale, spingendo l'analisi fino al periodo della sua frequentazione scolastica». I giudici hanno analizzato la pregressa condizione sociale e umana del pentito, ritenendola assolutamente normale. «Certamente – scrivono – non aveva pendenze con la giustizia che potessero giustificare la sua scelta di autoaccusarsi di gravi reati». Le motivazioni toccano inoltre gli accertamenti sulla sua presunta simulazione. A fronte di talune affermazioni della difesa sulla pretesa «mancanza di credibilità del collaboratore che sarebbe rimasta scientificamente provata dai periti», la Corte osserva come in sede dibattimentale i periti hanno chiarito "che il quadro di patologia simulatoria si fosse sostanzialmente sviluppato e fosse riconducibile al trauma cranico occorsogli in seguito al tentativo di suicidio e quindi successivamente alla collaborazione».

**Leonardo Orlando**

***EMEROTECA ASSOCIAZIONE MESSINESE ANTIUSURA ONLUS***